

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **256/1982** (ECLI:IT:COST:1982:256)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Udienza Pubblica del **05/05/1982**; Decisione del **22/12/1982**

Deposito del **31/12/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9536**

Atti decisi:

N. 256

SENTENZA 22 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 31 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 del 12 gennaio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Acquisizione della cittadinanza italiana) promosso con ordinanza emessa il 24

giugno 1980 dal Pretore di Roma, sul ricorso proposto da Santana Reyes Miguel contro il Ministro dell'Interno ed altro, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 3 dicembre 1980.

Visto l'atto di costituzione di Santana Reyes Miguel;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avv. Anton Luigi Paoletti, per Santana Reyes Miguel.

Ritenuto in fatto:

1. - Miguel Reyes Santana, cittadino dominicano coniugato con cittadina italiana, assumendo di aver acquisito la cittadinanza italiana jure communicationis, con ricorso al Pretore di Roma ex art. 700 c.p.c., chiedeva che gli fosse concessa la tutela atipica e provvisoria in relazione al suo diritto a svolgere lavoro in Italia, previo incidente di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui tale norma esclude che il soggetto straniero di sesso maschile, il quale contragga matrimonio con cittadina italiana, acquista la cittadinanza italiana.

Il Pretore, ritenuta la propria giurisdizione e la rilevanza della questione anzidetta, la giudicava altresì non manifestamente infondata, osservando che la sperequazione quanto a comunicazione della cittadinanza, nei limiti della delibazione della non manifesta infondatezza, sembra contrastare e con il generale principio d'eguaglianza e con quello specifico della parità dei coniugi in relazione alla tutela della persona di cui all'art. 2 Cost.

Né potrebbe ricondursi la discriminazione in parola alla esigenza di tutela della unità familiare poiché, al contrario, la disciplina contestata determinerebbe una situazione giuridica incompatibile con l'unità della famiglia, nella misura in cui, impedendo o rendendo difficoltoso al marito di svolgere in Italia una attività lavorativa, impedisce, quanto meno di fatto - e sotto questo profilo potrebbe rilevare l'art. 3 comma secondo - la realizzazione dell'unità familiare.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito Miguel Reyes Santana, rappresentato e difeso dall'avv. Anton Luigi Paoletti, che insiste per l'accoglimento della questione.

Considerato in diritto:

Il Pretore di Roma nell'ordinanza in esame non chiarisce quale sia il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta.

In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso ex art. 700 c.p.c., faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor prima della pronunzia dell'ordinanza di rimessione.

D'altra parte nell'ordinanza non si fa riferimento, se non generico, ad altre situazioni

giuridiche sostanziali diverse da quelle relative al detto concorso, sicché nella specie l'eccezione di costituzionalità si appalesa l'esclusivo oggetto del giudizio a quo (cfr. sent. n. 64/74).

Ne consegue l'inammissibilità della proposta eccezione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, proposta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.